

Magistratura democratica

Mozione congresso 2026

Il venticinquesimo Congresso di Magistratura democratica si celebra in un momento storico contrassegnato da una molteplicità di cambi di paradigma.

Cambiano i rapporti tra istituzioni, rimettendo in discussione gli equilibri così come sono stati disegnati dalla Costituzione repubblicana e così come li abbiamo conosciuti.

Cambiano i rapporti tra gli Stati, tra gli Stati e la Comunità internazionale, gli Stati e il diritto internazionale.

Cambiano i rapporti tra le istituzioni, gli individui e le comunità: sempre più spesso, le persone consegnate ai margini della società sono vieppiù spinte tra gli "esclusi"; la promessa costituzionale – che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona – è sempre più vissuta come un'ingenua declamazione.

Talora è messa in discussione non solo l'uguaglianza sostanziale, ma addirittura l'eguaglianza formale. Perché le disuguaglianze, quelle, non cambiano.

In questo scenario, si assiste – con progressiva preoccupazione – a uno spostamento del criterio regolatore dei rapporti sociali dal criterio della "forza delle regole" al criterio della "regola della forza".

In questa contingenza storica è inevitabile che sia messa in discussione la "forza del diritto" e la stessa legittimazione della giurisdizione a esercitare il proprio ruolo di garante di diritti che devono essere "concreti ed effettivi" e non "teorici ed illusori".

La riforma della magistratura (non della giustizia) – che segna questa fase storica nel nostro Paese – è solo un tassello di questo disegno più ampio, che mette a rischio la autonomia e l'indipendenza della magistratura e, in definitiva, la possibilità di assicurare a tutti e a ciascuno la possibilità di ottenere una risposta alla perenne domanda di giustizia che attraversa il destino di ciascuno di noi.

Opporsi a questo disegno non è interesse della corporazione dei magistrati. È interesse di tutti i consociati.

Opporsi a questo disegno è un impegno, una responsabilità, ma anche un motivo di orgoglio per Magistratura democratica.

Questa inerzia deve essere invertita. Comunque si concluda la vicenda relativa alla riforma referendaria, l'impegno di Magistratura democratica si concentrerà:

- nella difesa e riaffermazione dell'autonomia e dell'indipendenza della giurisdizione da ogni potere, difendendo l'assetto costituzionale vigente;
- nella promozione di una autentica autoriforma della magistratura, nel contrasto al carrierismo, nella riaffermazione di una magistratura orizzontale, nella elaborazione di regole capaci di prevenire e contrastare degenerazioni come quelle che hanno colpito così duramente la magistratura;
- nella riaffermazione del valore dell'associazionismo giudiziario, come luogo di confronto all'interno della casa comune dell'Associazione nazionale magistrati;

- nell'elaborazione di linee interpretative capaci di rendere concreti ed effettivi i diritti fondamentali proclamati dalle carte fondamentali, assumendo come punto di vista privilegiato e linea direttrice dell'attività interpretativa quello delle persone più deboli e sottoprotette;

perché è da quel punto di vista che siamo in grado di misurare l'effettiva uguaglianza degli appartenenti alla medesima comunità umana.

Per portare avanti questa ambizione, servono capacità di analisi, energie e capacità di dialogo con altre aggregazioni, con i protagonisti della cultura giuridica, con gli attori del sistema giudiziario, con i protagonisti vivi e attivi nella società.

In questo scenario ci è preziosa compagna di viaggio *Questione giustizia*, sempre capace di offrirci stimoli e analisi non scontate.

Abbiamo individuato come terreni privilegiati di impegno per il prossimo biennio i seguenti.

Il governo autonomo della magistratura

In questi ultimi anni, la magistratura è stata continuamente chiamata a confrontarsi con gli strascichi conseguenti alle vicende dello scandalo dell'Hotel Champagne: una vicenda che racconta molto non soltanto delle degenerazioni del potere, ma anche dei virus culturali che una malintesa cultura del "merito" inocula nel corpo della magistratura.

Le risposte date dal sistema di giustizia disciplinare sono state complessivamente modeste, così come l'incidenza di tali vicende sui successivi sviluppi professionali di molti protagonisti di quelle chat, alcuni dei quali addirittura investiti di importanti responsabilità istituzionali.

Chi confidava in una palingenesi disciplinare è stato deluso.

Nel discorso pubblico – esterno, ma anche interno alla magistratura – il Consiglio superiore della magistratura è non di rado disegnato con tratti caricaturali: una consorteria, dedita a illegittime pratiche spartitorie; un luogo di tutela di privilegi di casta; una terza camera, che intende sostituirsi al Parlamento. Nella migliore delle ipotesi, il Consiglio superiore della magistratura è visto come un burocratico ufficio del personale della magistratura.

Al tempo stesso, il Consiglio superiore della magistratura non si è rivelato capace di offrire – con la necessaria tempestività ed efficacia – tutela all'autonomia e indipendenza dei singoli magistrati che, loro malgrado, si sono trovati al centro di vere e proprie aggressioni mediatiche, spesso alimentate da persone investite di alte responsabilità istituzionali.

E non è per caso che – al centro del progetto di riforma costituzionale – si colloca l'ulteriore indebolimento del Consiglio superiore della magistratura: con il pretesto delle degenerazioni dell'esercizio del potere nel conferimento di incarichi direttivi e semi-direttivi e con la dichiarata intenzione di impedire al Csm di esercitare il ruolo di garante dell'autonomia e indipendenza della magistratura si cerca di immiserire definitivamente l'idea di governo autonomo della magistratura disegnata dall'Assemblea costituente.

Noi crediamo che il Csm debba tornare ad essere argine autorevole contro i tentativi di comprimere l'indipendenza della magistratura e, al tempo stesso, tornare a essere organo protagonista nel contrasto alle degenerazioni che hanno così gravemente ferito la giurisdizione.

Molti degli interventi capaci di disinnescare carrierismo e gerarchizzazione, richiederebbero interventi di normazione primaria lungimiranti e non animati da ambizioni “punitive” verso la magistratura.

Ma molto è possibile fare anche sul piano dell’autoriforma, con interventi di normazione secondaria. È in questa prospettiva che – nel confronto con tutte le componenti *ellette*, togate e non, in seno al Consiglio superiore della magistratura – Magistratura democratica:

- (a) si adopererà perché il CSM torni a esercitare senza timidezze le funzioni di tutela dell’autonomia e indipendenza della magistratura, per il tramite delle c.d. *pratiche a tutela*;
- (b) si adopererà per una riforma del sistema di organizzazione degli uffici giudiziari, che sdrammatizzi gli elementi di gerarchizzazione degli uffici, dando centrale rilievo ai momenti di elaborazione e confronto collettivo dei progetti organizzativi: elaborazione che dovrà maturare nel confronto tra tutti i magistrati assegnati all’ufficio giudiziario, con le rappresentanze dell’avvocatura e del personale amministrativo, con gli uffici cosiddetti *dirimpettai*, non potendosi nemmeno escludere momenti di confronto con gli enti territoriali; auspichiamo che, riflettendo di organizzazione degli uffici giudiziari, si abbandoni l’idea della gerarchia – segnata persino sul piano lessicale dal sempre più frequente ricorso alla figura del “capo dell’ufficio” – per favorire quella della responsabilità/funzione direttiva; gli uffici giudiziari e la giurisdizione non hanno bisogno di “capi”; hanno bisogno di “responsabili”;
- (c) si adopererà per una riforma del Testo Unico della dirigenza giudiziaria che renda sempre più trasparenti e leggibili – e dunque, accettabili – le ragioni delle scelte che il Csm fa allorché designa un “responsabile” di un ufficio giudiziario; si tratta di un risultato possibile se, nell’inerzia del legislatore, il Csm avrà l’intelligenza di elaborare indicatori di attitudini direttive autenticamente calibrati sulle esigenze degli uffici giudiziari;
- (d) si adopererà per la sdrammatizzazione del tema della carriera, restituendo un senso autentico al tema della “temporaneità” delle funzioni direttive e semidirettive: occorre contrastare l’idea di carriera in magistratura e l’idea che l’esercizio di funzioni direttive segni una sorta di progressione in un *cursus honorum*; in questa prospettiva, e pur consapevoli che un intervento del legislatore sarebbe auspicabile, Magistratura democratica si adopererà per rendere più aderente alla realtà il riferimento alla temporaneità delle funzioni direttive e semi-direttive, disincentivando il passaggio da un incarico direttivo al successivo, rendendo più penetrante il sistema di valutazione quadriennale al momento della conferma nell’incarico, aumentando il rilievo da attribuire – al momento della conferma – alle informazioni ricavabili dai magistrati dell’ufficio, da quelli degli uffici dirimpettai, dal personale amministrativo e dagli esponenti delle categorie professionali che entrano in contatto con l’ufficio giudiziario amministrato dal magistrato che chiede la conferma.

Un Csm capace di restituire concretezza alle parole “indipendenza e autonomia” della giurisdizione, una giurisdizione composta da magistrati orgogliosamente consapevoli della delicatezza della funzione di tutela dei diritti loro affidata dalla giurisdizione, un corpo di magistrati insensibile ai timori della gerarchia e alle fascinazioni di carriera sono beni comuni; beni comuni che, comunque vada il referendum, Magistratura democratica si impegna a proteggere e si ostina a costruire.

Le nuove tecnologie

L'avvento di tecnologie "intelligenti" sta mettendo in crisi la nostra visione antropocentrica rendendo possibile la delega all'Intelligenza Artificiale di compiti e servizi in ambiti complessi, tra i quali anche la giustizia.

La digitalizzazione del processo civile e penale e la creazione di una banca dati contenente i provvedimenti anonimizzati permettono la ricerca delle soluzioni giuridiche adottate e la loro ricorrenza statistica, aumentano la trasparenza e l'accessibilità delle decisioni e riducono la durata del processo e sono funzionali a soddisfare il principio di certezza del diritto e della ragionevole prevedibilità della norma, cardini del principio di legalità e del principio di uguaglianza.

Per altro verso, lo sviluppo algoritmico di modelli linguistici di grandi dimensioni (Claude, Gemini, Copilot, Open Source) consente di utilizzare le grandi banche dati per l'elaborazione statistica delle ricorrenze giurisprudenziali, normative e fattuali mettendo l'operatore del diritto nella condizione di conoscere non solo gli orientamenti giurisprudenziali, ma anche le strategie difensive o le soluzioni interpretative che avranno la maggiore probabilità, a seconda dei casi, di essere accolte o non riformate.

Ma l'innovazione digitale ha effetti positivi sulla giustizia solo se resta ancorata agli obiettivi di aumentare l'accessibilità alle forme di tutela dei diritti, di facilitare la conoscenza delle motivazioni delle decisioni, di ridurre il rischio di difformità inconsapevoli e rendere accettabile la durata dei processi, di organizzare razionalmente la distribuzione del carico di lavoro, ovvero se conserva il ruolo di strumento del giudice.

Diversamente, se in nome della efficienza, della certezza e della velocità si chiede alla matematica di sostituirsi al giudice elaborando soluzioni statisticamente vincenti per ridurre la domanda di giustizia, per rendere certe le relazioni industriali o sociali, e quindi favorire il mercato sgravandolo dai conflitti, per permettere al giudice di velocizzare il suo lavoro a soli fini statistici con un occhio alla valutazione di professionalità e l'altro agli standard di rendimento, il rischio è di andare incontro ad una normalizzazione tecnologica di un mestiere che richiede, al contrario, nel civile come nel penale, che il tempo sia liberato per essere dedicato all'ascolto, all'accertamento del fatto e all'interpretazione della norma applicabile secondo il dettato delle Carte.

La libera accessibilità ai dati non deve, inoltre, consentire l'utilizzo delle informazioni per la profilazione dei magistrati per ricostruire il loro pensiero giuridico e giudiziario (se non la loro vita privata) al fine di impostare su base predittiva ipotesi di difesa.

I benefici dell'innovazione digitale nella giustizia italiana sono innegabili. La progressiva trasformazione del linguaggio in flusso di dati non è un'opzione, da poter scartare, ma un fenomeno sociale con il quale occorre confrontarsi per articolare un ragionamento che ne faccia un buon uso secondo i principi della Costituzione.

Il limite oltre cui non può spingersi la giustizia predittiva è la conservazione del contesto umano della giustizia (linguaggio, relazioni, parole, emozioni) per conservarne la capacità di mediazione e pacificazione propria del processo. Il principio del giusto processo e dell'obbligo di motivazione delle decisioni richiede che sia trasparente il modo di selezione dei dati, il sistema della loro elaborazione per poterne garantire la contestazione in contraddittorio.

Va, invece, controllata e limitata la tendenza all'automazione delle decisioni algoritmiche nel giudizio perché queste, agendo secondo un modello conservativo, creano performatività e rischiano di sostituire giudice e processo, negando spazio all'interpretazione, al conflitto tra le parti e al dissenso.

L'AI Act (Reg. UE 1689/24) approvato dal Parlamento Europeo il 13.06.2024, inquadra nei sistemi ad alto rischio (per i quali sono previste specifiche procedure di certificazione della qualità dei dati, della trasparenza, della tracciabilità, della sicurezza): a) i sistemi di intelligenza artificiale destinati ad assistere l'autorità giudiziaria nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie; b) i sistemi di IA destinati ad essere utilizzati per valutare l'affidabilità degli elementi probatori nel corso delle indagini o del perseguimento dei reati, o per determinare il rischio di recidiva.

La legge 132/2025 sull'intelligenza artificiale del 23 settembre 2025 all'art. 15, comma 1, riserva al magistrato "ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti", nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria. Mentre all'art. 15, comma 2, assegna al ministero della Giustizia la disciplina degli "impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie".

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'AI Act non costituiscono invece attività ad alto rischio e risultano compatibili con l'ordinamento l'attività di esecuzione di un compito procedurale limitato, l'attività di miglioramento di un'attività umana già completata, l'attività di rilevamento di schemi o deviazioni senza sostituire il giudizio umano, l'attività di preparazione di una valutazione da svolgersi con supervisione umana.

In questi perimetro rientrano anche quelle applicazioni che pur qualificate come ausiliarie esercitano un'influenza sostanziale e occulta nel processo decisionale con il rischio di una progressiva erosione dell'autonomia decisionale attraverso strumenti formalmente ausiliari che condizionano il ragionamento giuridico

Dall'agosto 2026 (data di entrata in vigore dell'AI Act) gli unici sistemi di intelligenza artificiale che potranno essere utilizzati dai magistrati nell'esercizio dell'attività giudiziaria saranno solo quelli a marcatura CE ovvero quelli che avranno ottenuto una positiva valutazione di conformità e saranno iscritti nella relativa banca dati dell'Unione Europea.

La scelta del Ministero di affidarsi ad un'unica piattaforma IA (Copilot-Microsoft365) per tutti gli uffici giudiziari non rappresenta una semplice questione di fornitura ma incide direttamente sulla funzione giurisdizionale. L'IA non è uno strumento neutro di redazione ma suggerisce un percorso logico, seleziona argomenti e gerarchizza le informazioni offrendo soluzioni coerenti e persuasive con il rischio che il giudice, in mancanza di strumenti alternativi rispetto a quelli usati da polizia giudiziaria, pubblico ministero e difesa, possa adagiarsi sulla via più statisticamente probabile, così rinunciando alla distanza critica e alla sua terzietà. Senza la possibilità di accedere a strumenti alternativi rischia di prodursi l'effetto specchio: ogni passaggio amplifica l'allucinazione di coerenza (Generative Exaggeration) ed elimina i dettagli dissonanti. Il giudice rischia di trasformarsi da decisore in mero validatore (pappagallo stocastico): l'atrofia cognitiva ha una dimensione cognitiva, una dimensione motivazionale e una dimensione identitaria (perdita dell'identità professionale).

In questo scenario è dunque indispensabile che l'innesto della tecnologia si muova in una direzione compatibile con quella tracciata dalla Carta costituzionale e che tale governance intervenga fin dalla fase di progettazione. L'uso corretto dell'IA richiede: la sovranità dei dati e delle informazioni; la protezione dei dati; la qualità dei dati; la supervisione umana; la responsabilità individuale.

L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'attività ausiliaria ha poi un'ulteriore ricaduta sull'organizzazione dell'ufficio del processo e sull'attività organizzativa dei dirigenti.

Anche in aderenza alle raccomandazioni adottate dal Csm nell'ottobre 2025:

1. Occorre progettare un sistema interno di IA mentre non appare soluzione soddisfacente l'adozione di misure contrattuali ritenute idonee a garantire la riservatezza dei dati con operatori commerciali.
2. Occorre che il Csm si impegni per realizzare gli obiettivi già dichiarati nella propria raccomandazione di rendere i magistrati consapevoli delle potenzialità e dei limiti dei sistemi di IA; tutelare il tempo della decisione; riaffermare la centralità dell'esperienza processuale.
3. Occorre che il ruolo del Csm torni ad essere centrale in una materia che incide sulla decisione intervenendo nell'attività di valutazione e controllo dei sistemi utilizzati e nell'adozione di un piano strategico per l'introduzione e la gestione dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giustizia
4. Occorre elaborare un sistema che garantisca il rispetto dei principi fondamentali del giusto processo e del contraddittorio garantendo pari accesso delle parti ai dati, estensione del contraddittorio ai prompt e creazione di una base cognitiva comune
5. Occorre il tempo liberato dalla maggiore produttività resti destinato all'analisi critica e agli elementi umani come l'ascolto.
6. Occorre che il Csm intervenga sulla formazione digitale non solo dei magistrati ma anche degli AUPP e dei direttivi e che intervenga sui requisiti di valutazione per l'accesso alle funzioni dirigenziali.

La giurisdizione civile

Il PNRR ha imposto ai magistrati italiani, ed in special modo a quelli del settore civile, obiettivi di produttività impensabili sino a pochi anni fa.

Cercare di ridurre l'arretrato civile rilevante (procedimenti pendenti al 31.12.2022, iscritti dal 1.1.2017 al 31.12.2022 nei Tribunali e dal 1.1.2018 al 31.12.2022 per le Corti d'appello) del 90 % entro il 30.6.2026, e di abbattere il cd. *disposition time* del 40% nel giro di circa tre anni, ha richiesto un cambio di passo vertiginoso, solo in parte agevolato dal precario ausilio fornito dagli addetti all'Ufficio per il processo.

Non è questa la sede per valutare la congruità di quei parametri meramente numerici rispetto a obiettivi di effettivo miglioramento della qualità complessiva del servizio giustizia; né è ancora sicuro il raggiungimento degli stessi, malgrado gli sforzi fatti.

Ciò che può senz'altro affermarsi sin da ora è che i magistrati italiani hanno, con senso di responsabilità, cercato in tutti i modi di assecondare tali finalità, mettendo in campo accorgimenti organizzativi e, soprattutto, aumentando, a costo di personali sacrifici, la quantità di lavoro.

Ora, però, avvicinandosi la *dead line* del 30 giugno 2026, momento in cui si dovrà valutare il raggiungimento o meno di quegli ambiziosi traguardi, è giunto il momento di avviare anche una valutazione di merito in relazione a quest'aumento enorme di produttività. E' giunto, cioè, il momento di chiedersi se non si stia aprendo la strada ad un modello di giudice civile valutato prevalentemente, se non esclusivamente, in relazione alla sua capacità di definizione dei procedimenti, prescindendo sostanzialmente dalle modalità di tali definizioni e dalla bontà delle decisioni assunte.

Troppo spesso in questi ultimi mesi è capitato di riscontrare anche nei capi degli uffici – a loro volta pressati dall'esigenza di assecondare l'*input* proveniente da ministero e Csm – un atteggiamento di compiacimento verso le *performance* numeriche, prescindendo del tutto da ogni valutazione sui percorsi attraverso cui quei risultati sono stati conseguiti; e, quale altra faccia della medesima medaglia, l'accentuarsi di pressioni o rimproveri nei confronti di quanti non riescano a tenere il passo, ancora una volta prescindendo del tutto dalle cause, a volte soggettive, ma più spesso oggettive, del mancato raggiungimento degli obiettivi.

Tutto ciò determina l'affermarsi di un sistema che, in nome di un'efficienza soltanto numerica, trascura del tutto l'efficacia della risposta giudiziaria in ambito civile, che va misurata non soltanto nella rapidità con cui sopraggiunge, ma anche (o forse soprattutto) nella sua attitudine a fornire alle parti una soluzione ed una composizione dei conflitti di interessi che possano essere comprese e, possibilmente, accettate. Non sono tali, al contrario, le capziose ricerche di definizione delle cause soltanto in rito, rapide sì, ma tali da lasciare senza risposta le domande di merito; né le inammissibilità pronunciate in modo eccessivamente rigoroso, che stroncano sul nascere le impugnazioni andando spesso oltre quanto imposto dal dettato della legge; né, più in generale, tutti quei sistemi che, sotto l'apparente celerità della decisione, occultano il desiderio di non affrontare il cuore delle controversie, ma di "fare numeri". Una deriva produttivistica verso un sistema "a cottimo" che, in nome dell'eccezionalità del momento, ha purtroppo trovato avalli ed incentivi anche a livello normativo (si veda l'art. 3 del d.l. 117/2025) e di autogoverno (si veda la delibera del Csm del 3 settembre 2025).

Tutto ciò premesso,

il Congresso impegna Magistratura democratica a favorire l'affermazione di un diverso modello di magistrato, che non sia ostaggio della tirannia dei numeri; auspica che anche i dirigenti degli uffici, superato il traguardo del 30 giugno 2026, termine delle rilevazioni finalizzate al PNRR, riescano ad organizzare gli uffici ed a motivare i giudici verso un miglioramento anche qualitativo delle loro decisioni; condivide con l'avvocatura ogni iniziativa finalizzata a riscoprire nel processo il luogo, anche fisico, di confronto dialettico tra le parti, non sostituibile, se non in casi eccezionali, da un'arida "trattazione scritta".

La giurisdizione del lavoro: guai ai poveri!

Da alcuni anni i giudici del lavoro hanno visto nelle aule, con sempre maggiore frequenza, cause relative a condizioni "basiche" (molto basiche) di lavoro: azioni per ottenere adeguamenti rispetto a salari inferiori anche alla soglia di povertà (800-900 euro lorde mensili per otto ore di lavoro al giorno, talvolta di più), cause risarcitorie di danni anche gravissimi, conseguenti a violazioni spesso macroscopiche di norme precauzionali.

A questo contenzioso è seguita una risposta giurisprudenziale tempestiva ed efficace, che ha interessato di necessità soprattutto i settori produttivi in cui il lavoro è più povero e insicuro:

i servizi, la logistica, l'agricoltura, in genere tutti i lavori in cui è più diffuso il sistema degli appalti "parassitari" (finalizzati cioè solo a risparmiare costi e rischi della titolarità dei rapporti di lavoro).

I giudici sono intervenuti facendo il loro lavoro di interpreti e quindi applicando direttamente le norme costituzionali o conformando l'ordinamento interno a quello dell'Unione, attraverso l'interpretazione conforme o la disapplicazione delle disposizioni interne contrarie al diritto UE, in un dialogo sempre ricercato con il Giudice delle leggi e con la Corte di Giustizia.

Così in materia di appalti è stata ampliata la responsabilità dei committenti, per gli aspetti retributivi, ma anche quanto alle garanzie di sicurezza del lavoro; ancora, dando applicazione sempre più consapevole al diritto antidiscriminatorio di fonte europea, in agricoltura si è assicurato il diritto degli operai a tempo determinato alla retribuzione contrattuale e non alla paga per le sole ore lavorate; ancora e soprattutto, con alcune importanti decisioni della Corte di Cassazione, si è data piena applicazione al principio costituzionale di retribuzione sufficiente, anche a fronte di salari convenuti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Un intervento questo che ha sorretto e agevolato l'azione della magistratura penale, che con gli strumenti suoi propri, ha ottenuto l'adeguamento delle retribuzioni a minimi standard di compatibilità costituzionale in tanti settori, dalla logistica (con l'esemplare vicenda dei *riders*) ai servizi e al commercio, alla moda.

E' un dato tuttavia che questi interventi abbiano determinato un'obiettiva tensione con le politiche dell'attuale maggioranza, una tensione meno visibile che in altri settori, maggiormente identitari per le forze di governo (come l'immigrazione), ma esistente e significativa.

Così, dopo le sentenze della Cassazione sulla retribuzione costituzionale sufficiente, più volte le forze di maggioranza hanno provato a "sterilizzare" le conseguenze per le imprese di quelle decisioni, tentando di introdurre (sempre in leggi complesse e dirette a disciplinare altro) disposizioni secondo cui, quando fosse stata accertata la violazione delle garanzie previste dall'articolo 36 della Costituzione e fosse stato tuttavia provato che il datore di lavoro applicava un contratto sottoscritto da associazioni comparativamente più rappresentative (il cosiddetto contratto leader), il lavoratore avesse diritto alle differenze retributive, cioè alla giusta retribuzione prevista dall'articolo 36 della Costituzione, solo dalla data della domanda giudiziale. Nulla, di quella giusta retribuzione, sarebbe invece spettato per il passato. Un intervento che avrebbe ridotto in misura molto significativa le garanzie retributive dei lavoratori più poveri, che avrebbero perso ogni diritto sulle differenze arretrate del loro salario, derivanti dall'applicazione della norma costituzionale. In altri termini, fino alla data della domanda giudiziale, sarebbero stati sfruttati legalmente. Per contro un precetto costituzionale – quello contenuto nell'articolo 36 – si sarebbe applicato solo a tempo.

La finalità dell'emendamento era indubbiamente quella di tutelare l'affidamento delle imprese che avessero applicato contratti sottoscritti da sigle sicuramente rappresentative.

E non c'è dubbio che quelle imprese sarebbero state tutelate, dato che avrebbero potuto continuare a pagare retribuzioni inadeguate ex art. 36 Cost. fino a che l'adeguamento non fosse stato richiesto giudizialmente. Avendo peraltro ragionevoli aspettative di non dover mai pagare alcunché, considerata la percentuale (comprensibilmente modesta, quasi inesistente nel caso di piccole imprese) di lavoratori che agiscono per tutelare i loro diritti mentre il rapporto di lavoro è ancora in corso.

Queste proposte di riforma sono state ritirate di fronte al coro di critiche che le aveva seguite.

Altre però, forse anche più radicali, sono state approvate. Così, in materia di appalti, al crescente dibattito, anch'esso successivo alle decisioni della Cassazione sulla retribuzione costituzionale, in ordine alla possibilità di interpretare alcune delle norme vigenti in modo da assicurare la parità di trattamento tra dipendenti dei committenti e dipendenti degli appaltatori, ha fatto seguito l'approvazione del D.L.gs. 144/2025, portante *“Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”*, entrato in vigore il 18 ottobre 2025. L'art. 1 comma 2 lett. b) di questo testo normativo delega il governo a emanare, decreti attuativi con i quali, tra l'altro, è tenuto a prevedere *“per le società appaltatrici e subappaltatrici, negli appalti di servizi di qualunque tipo e settore, l'obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto”*.

Poiché è noto che la destrutturazione del processo produttivo in lunghe catene di appalti ha, come principale finalità, quella di risparmiare sui costi del lavoro, così che in questi settori il lavoro povero è particolarmente diffuso e siccome è pure noto che sono i datori a individuare il contratto collettivo che intendono applicare nella loro azienda, è piuttosto evidente che il contratto collettivo *“maggiormente applicato”* nel settore sarà verosimilmente quello maggiormente conveniente per le imprese di quello stesso settore.

È facile comprendere allora che individuare il contratto maggiormente applicato come parametro di calcolo della retribuzione costituzionale è un altro modo per legalizzare lo sfruttamento del lavoro, così da consentire alle imprese che pagano salari anche inferiori alla soglia di povertà di continuare a farlo. Ed è noto quanto la compressione del costo del lavoro significhi in termini di riduzione degli strumenti (materiali e immateriali) per renderlo sicuro. Lo conferma la terribile conta dei morti sul lavoro di questi anni: tutti gli infortuni più gravi hanno coinvolto lavoratori dipendenti o collaboratori di imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Il diritto del lavoro scritto nelle leggi ordinarie diviene quindi, da garanzia, oggetto contundente contro i lavoratori e le lavoratrici più poveri, spesso stranieri e perciò anche altrimenti costretti alla marginalità. Di fronte a queste misure la giurisdizione rappresenta allora, necessariamente, per dovere costituzionale il presidio ultimo di diritti fondamentali (il diritto alla salute, a una retribuzione capace di assicurare una vita libera e dignitosa) di chi non ha altra forza che quei diritti.

Per questo proteggere l'indipendenza della giurisdizione, assicurare che essa possa sempre liberamente interpretare e applicare la legge alla luce dei principi della Costituzione e del diritto sovranazionale, significa proteggere la possibilità che quei diritti abbiano ancora cittadinanza.

La giurisdizione penale

Negli ultimi due anni si è delineata con chiarezza via via crescente la linea di tendenza delle recenti politiche penali.

Da un lato, l'approvazione di leggi penali e processuali che rendono sempre più problematico il contrasto a fenomeni di illegalità purtroppo ampiamente diffusi nel nostro Paese: si pensi alla abrogazione dell'abuso d'ufficio, alla riforma del traffico di influenze illecite, alla riforma

della disciplina delle intercettazioni, tutti interventi la cui funzione reale – al di là della finalità, dichiarata, di espansione delle garanzie – è stata quella di ridurre sempre più il controllo di legalità sull'esercizio del potere pubblico.

Dall'altro lato, e all'opposto, abbiamo assistito ad un crescendo di leggi che, riducendo enormemente gli spazi di libertà delle persone, le possibilità di manifestazione del dissenso e ampliando fortemente i poteri di polizia, "promettono" sicurezza per contrastare la contingente emergenza che campeggia sulle prime pagine dei quotidiani: il decreto Rave, il decreto Caivano, il decreto Cutro, un paio di pacchetti-sicurezza e via seguitando.

Sotto quest'ultimo profilo, si è trattato di interventi caratterizzati da alcune linee costanti: l'introduzione di disposizioni penali a mezzo di decretazione d'urgenza, con marginalizzazione del Parlamento; la selezione di un preciso tipo criminale: il migrante, il marginale, il dissenziente; l'individuazione delle manifestazioni pubbliche come luoghi in sé pericolosi; l'enorme inasprimento delle pene. Poco, se non nulla, sul versante delle risorse.

Si tratta di due linee di tendenza solo apparentemente contrastanti, ma che in realtà si saldano nell'idea che la giustizia penale debba occuparsi sempre meno dei crimini del potere, restando sempre più confinata al contrasto della criminalità di strada, coinvolgendo nelle proprie maglie esclusivamente persone marginali e 'tipi di autore' preselezionati dall'emergenza del momento, opportunamente amplificata dai *media*: un'idea, cioè, che già decenni addietro è stata opportunamente definita come un "garantismo d'occasione" o "diseguale", insomma uno "pseudogarantismo", ben diverso dal vero garantismo.

Nella consapevolezza che le opzioni di politica criminale competono al legislatore, avvertiamo tuttavia alcune preoccupazioni.

Preoccupa il fatto che – a fronte di non semplici problematiche sociali – il decisore politico si affidi alla più semplice delle soluzioni: la comminatoria di sanzioni esemplari, sempre più lontane dalla fisionomia che la Costituzione assegna alla risposta penale. Una risposta "a costo zero" (per il sistema, non certo per i singoli consociati che si trovino coinvolti in un giudizio penale), cui affidare – confidando che magicamente funzioni – la tutela della nostra sicurezza.

Ma nessuno – non la politica, non la magistratura, nemmeno l'accademia – si è sinora speso per verificare empiricamente se lo splendore dei supplizi, l'esibizione muscolare delle pene esemplari sia davvero uno strumento capace di prevenire la recidiva e assicurare maggiore sicurezza alle persone offese dal reato, alla collettività.

Forse la fiducia nel magico potere della pena esemplare dovrebbe essere sottoposta a verifica.

In questo quadro, Magistratura democratica – anche per il tramite dei sempre puntuali e autorevoli interventi della Rivista *Questione giustizia* – si è spesa in un costante lavoro culturale di approfondimento e di costante messa in discussione di idee, apparentemente vincenti nel discorso pubblico, sul "cosa" e sul "come" punire.

È un lavoro che deve continuare.

Magistratura democratica deve continuare il suo lavoro di elaborazione su alcuni temi, il principale dei quali è il "senso" della risposta penale.

Promuovendo momenti di riflessione e confronto con gli operatori – magistratura, avvocatura, accademia, attori sociali – Magistratura democratica si adopererà:

- (a) per continuare a interrogarsi sulla compatibilità con il quadro costituzionale delle scelte penali che via via vengono introdotte nel sistema penale; ciò per rimettere al centro della riflessione – teorica e pratica – il volto costituzionale della sanzione penale, che non può limitarsi alla “incapacitazione” di ogni devianza, ma che, per imperativo costituzionale, deve offrire una risposta che risponda al principio di proporzione e che sia autenticamente orientata al reinserimento sociale;
- (b) per sottoporre a verifica razionale la fondatezza di un’idea criminologica che si fatica a mettere in discussione: è urgente verificare razionalmente se ciò che nel discorso pubblico si dà per scontato – ossia la necessità che la risposta penale sia esemplare – sia davvero uno strumento capace di offrire maggiore sicurezza e prevenzione della recidiva; in questa prospettiva, Magistratura democratica intende avviare un percorso di analisi diretto a verificare, anche empiricamente, quali nessi esistano tra i tassi di recidiva e quantità e qualità della sanzione irrogate e tipologia di esecuzione penale applicate ai singoli condannati;
- (c) per stimolare un cambio culturale all’interno della magistratura in materia di pene sostitutive; si tratta di una opzione – una pena che non vede nella risposta carceraria l’unica possibile – che ancora fatica ad affermarsi nella prassi giudiziaria e che, dunque, merita impegno culturale e, soprattutto, organizzativo;
- (d) per affermare – nella cultura penalistica – una visione della risposta non solo strettamente penale, ma più ambiziosamente di politica criminale integrata, capace di superare l’attuale polarizzazione del dibattito sulle vittime: è necessario mettere in discussione un’idea che va affermandosi nella cultura giuridica: cioè che la tutela delle persone offese postuli una diminuzione delle garanzie per l’accusato.

In una parola e, ancora una volta: il garantismo. Per gli autori di reato, per le persone offese da reato.

Il mondo del carcere

Il carcere è uno dei luoghi in cui la distanza tra Costituzione e realtà da sempre rischia di diventare più grande.

Per questo l’ordinamento penitenziario del 1975 rappresentò una svolta storica: non un carcere chiuso su sé stesso, ma un’istituzione attraversata dalla società. Scuola, cultura, volontariato, lavoro, relazioni con l’esterno. Non era una concessione morale o umanitaria, ma una scelta dettata dalla consapevolezza che la pena, per non degradarsi a pura segregazione, deve restare dentro la comunità e non fuori da essa. La scommessa era sottrarre il carcere alla logica della separatezza e farne un luogo trasparente, partecipato, parte della città.

Oggi molti segnali fanno temere un arretramento rispetto a quella scommessa.

Il sovraffollamento, la fatiscenza edilizia, la promiscuità di percorsi trattamentali, l’impossibilità di un effettivo accesso al lavoro e alle offerte rieducative, l’assenza delle basilari condizioni igieniche, l’inadeguatezza della assistenza sanitaria a prendersi cura della salute fisica e di quella mentale dei detenuti contribuiscono a rendere il trattamento applicato contrario al dettato costituzionale: rendono il carcere un luogo dove il più delle volte si cerca di sopravvivere al nulla, dove i problemi principali sono quelli relativi all’igiene, allo spazio e al cibo, dove è costante il tentativo di soddisfare i bisogni basilari, ossia quelli che dovrebbe essere, invece, lo Stato a garantire a ciascuno, in modo da creare le condizioni per sviluppare o ricucire il senso del bene comune e la voglia di migliorarsi.

È una questione che, ormai, non può che definirsi sistemica, laddove l'amministrazione sceglie di rispondere alle forme di marginalità e di disagio e conflitto sociale attraverso il controllo del territorio affidato alle forze di polizia, con l'introduzione di nuovi reati o l'aggravamento delle pene e il conseguenziale ampliamento della praticabilità dell'arresto in flagranza, laddove la risposta (solo ipotizzata) al sovraffollamento è la pianificazione di nuove carceri, se non di nuovi spazi detentivi all'interno degli istituti, ovvero l'esternalizzazione dell'esecuzione a strutture private.

Le recenti disposizioni dell'amministrazione penitenziaria, che sottraggono ai direttori degli istituti il potere di autorizzare attività trattamentali con l'esterno nei penitenziari con sezioni di Alta sicurezza o di 41 bis, non introducono solo un ennesimo filtro burocratico, ma rischiano di chiudere di fatto l'ingresso della società nel carcere. Anche istituti che ospitano pochi detenuti di Alta sicurezza — e molti detenuti comuni — sono riportati indietro nel tempo, a una dimensione chiusa, autoreferenziale, dominata da una idea fuorviante di sicurezza, in cui sarà difficile o impossibile organizzare attività, dalla semplice proiezione di un film a eventi di reinserimento più strutturati e permanenti. Una dimensione che oggi si vuole riproporre anche negli Istituti per i Minorenni, che invece avrebbero bisogno dell'esatto contrario, rimanendo aperti alla scuola, alla cultura, al volontariato, alla città. La relazione con l'esterno non è un accessorio, ma la condizione stessa della risocializzazione. Oggi questa condizione sembra tornata un miraggio e il carcere un luogo di nuovo opaco.

A questa preoccupazione si aggiunge la disposizione introdotta dal decreto sicurezza del 24 febbraio 2026, n. 23, che all'articolo 15 prevede l'utilizzo di agenti sotto copertura anche all'interno degli istituti penitenziari.

Si tratta di strumenti investigativi che, se applicati al contesto carcerario, incidono su uno spazio già caratterizzato da una forte compressione dei diritti e che richiedono quindi un controllo particolarmente rigoroso sotto il profilo della proporzionalità e delle garanzie.

La generalizzazione di pratiche investigative sotto copertura nel carcere rischia di trasformarlo in un luogo opaco e insicuro, sottratto alla gestione trasparente dei direttori, in cui nessuno si fida più di nessuno e diventano difficili relazioni autentiche e solidali tra detenuti, tra detenuti e agenti, tra gli stessi agenti e, soprattutto, tra detenuti e tutte le figure professionali che fanno della risocializzazione la loro missione laica.

Il carcere rischia così di sfuggire al controllo della società e di tornare ad essere una istituzione separata.

In relazione a queste scelte, Magistratura democratica esprime il suo forte allarme e ritiene che chiunque abbia responsabilità politiche, amministrative o giudiziarie in materia penitenziaria debba impegnarsi per ridare piena centralità all'articolo 27 della Costituzione. Occorre evitare nuovi arretramenti e respingere ogni deriva che riporti il carcere fuori dalla comunità. Solo un carcere aperto può rimanere fedele alla Costituzione e alla sua funzione di reinserimento.

L'aderenza ai principi della risocializzazione e del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità della esecuzione della pena in carcere e negli altri luoghi di restrizione è al centro dell'azione di Magistratura democratica.

Molto, invece, si può fare, abbandonando la visione carcerocentrica e favorendo l'impiego di risorse economiche e professionali per la prevalenza dell'esecuzione esterna della pena e il recupero della dimensione umana e costituzionalmente orientata della detenzione.

Magistratura democratica, che su questo tema lavora in sinergia con l'associazione Antigone e con l'avvocatura, è consapevole che questo cambiamento di prospettiva passa inevitabilmente attraverso un cambiamento culturale, e che ci si debba adoperare per una presa di coscienza interna alla magistratura e per una sensibilizzazione esterna dell'opinione pubblica.

Si individuano come temi di intervento nazionale e locale:

- a) la promozione di iniziative locali per avvicinare i magistrati alla condizione carceraria (anche negli IPM e nelle REMS) attraverso visite e incontri con detenuti, operatori, direttori, polizia penitenziaria, personale medico e personale UEPE;
- b) la promozione di iniziative locali di denuncia alla collettività e alle istituzioni del territorio dei casi di condizioni di detenzione contrarie al senso di umanità;
- c) la promozione e il sostegno di iniziative politiche volte all'adozione di misure urgenti per alleggerire il sovraffollamento carcerario quali la liberazione anticipata allargata o misure di clemenza come amnistia e indulto;
- d) il potenziamento degli uffici di esecuzione esterna della pena e gli investimenti per le strutture sanitarie destinate al trattamento esterno dei soggetti psicologicamente fragili;
- e) gli investimenti per la realizzazione di alloggi di comunità destinati alla detenzione domiciliare;
- f) la depenalizzazione delle condotte di minore allarme sociale connesse alla marginalità quali quelle del consumo di droghe leggere;
- g) gli investimenti nel recupero dell'edilizia carceraria e la chiusura degli istituti che non garantiscono le condizioni minime di abitabilità;
- h) gli investimenti che aumentino le opportunità di lavoro, di studio e formazione consentendo a tutti i detenuti di accedervi, che prevedano la presenza di un numero adeguato di operatori e funzionari giuridico pedagogici e mediatori culturali per assicurare un reale accompagnamento nel percorso trattamentale;
- i) l'aumento dell'organico dei magistrati di sorveglianza, degli organici della Polizia penitenziaria, degli operatori destinati ad attività trattamentali e del personale medico-sanitario;
- j) la promozione protocolli operativi tra i Servizi territoriali di psichiatria e gli Uffici giudiziari che consentano di risolvere, già in sede di giudizio di cognizione, la possibilità di trattamenti terapeutici non necessariamente collegati alla totale privazione della libertà, per dare effettiva attuazione alla Legge 17 febbraio 2012 n. 9 sull'abolizione degli Ospedali psichiatrici giudiziari;
- k) l'avvio di una riflessione sulla compatibilità costituzionale dei regimi di detenzione di alta sicurezza.

I migranti e la giurisdizione

La Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 è stata immaginata e voluta dopo il secondo conflitto mondiale in una Europa distrutta dalla guerra e traumatizzata dall'olocausto del popolo ebraico, perpetrato dai regimi nazifascisti. In Europa, oltre 40 milioni di profughi fuggiti dalla Russia dopo il 1917, dal genocidio degli armeni in Turchia, dalla guerra civile spagnola, dalla persecuzione politica e religiosa in Italia e in Germania attendevano una

soluzione, che non poteva essere, per loro, il rientro in patrie che li rifiutavano o che erano semplicemente distrutte.

Le potenze vincitrici vollero allora la Convenzione di Ginevra per sanare la posizione di questi milioni di persone che erano rifugiate all'estero, spesso divenute apolidi dopo le leggi razziali.

In Italia, i Costituenti vollero il diritto d'asilo all'articolo 10, terzo comma. Lo stesso assicura asilo a chi nel proprio paese non possa esercitare in modo effettivo le libertà democratiche previste dalla nostra Costituzione. Ai padri e alle madri della Costituzione italiana, il diritto d'asilo apparve come un frutto naturale della loro esperienza, avendo quasi tutti e tutte subito persecuzioni e privazione della libertà dal regime fascista ed essendo essi stessi in molti e molte riparati all'estero.

Vollero il diritto d'asilo fra i primi dodici articoli della Costituzione, che non possono essere sottoposti a revisione costituzionale, a testimoniare il carattere insopprimibile dei diritti fondamentali riconosciuti a tutte e tutti, non in quanto cittadini, ma in quanto esseri umani. È nell'articolo 10, terzo comma che la Costituzione esprime in modo netto e univoco l'adesione della Repubblica ad una concezione universalistica dei diritti umani fondamentali.

A oltre 75 anni da quegli eventi, il mondo si trova oggi ad un punto di svolta che pone pesanti interrogativi. Negli ultimi mesi abbiamo assistito con allarme crescente ai colpi inferti al quadro delle relazioni internazionali e al sistema del diritto internazionale. Le aggressioni belliche scatenate in Medio Oriente da una politica che consideriamo folle, condurranno inevitabilmente a nuovi spostamenti di massa di profughi, in un numero che oggi non abbiamo alcuna possibilità di prevedere.

Oltre all'apertura in rapida sequenza di nuovi conflitti e di nuove ragioni di tensione, stiamo assistendo sgomenti ad un attacco inusitato negli Stati Uniti d'America al sistema delle garanzie del diritto d'asilo previsto dalla Convenzione di Ginevra.

Magistratura democratica esprime la propria solidarietà ai giudici e alle giudici americani, alle vittime delle campagne d'odio e di veri e propri rastrellamenti, a tutte le persone che hanno levato la loro voce negli Stati Uniti, anche mettendo a rischio e a volte perdendo la propria vita, per difendere il principio sancito dall'art. 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per cui "Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni".

Anche in Europa stiamo assistendo a una crescente pressione sul sistema del diritto d'asilo. Fra poche settimane, dal 12 giugno, dovrà applicarsi il "Nuovo Patto europeo sulla immigrazione e il diritto d'asilo", che modifica aspetti rilevanti delle procedure per il riconoscimento dell'asilo.

Alcuni dei nuovi concetti giuridici inclusi nel Nuovo Patto destano preoccupazione: l'accento posto sulle procedure accelerate e alla frontiera, la finzione di non ingresso, la trasfigurazione del concetto di paese terzo sicuro, la nuova categoria dei paesi a soglia percentuale, paiono tutte nozioni destinate a mettere in discussione e forse travolgere i diritti dei più vulnerabili. L'Italia, inoltre, per scelta del governo si è voluta assumere il compito di fare lo sforzo maggiore fra tutti i paesi europei, accettando la nozione di capacità adeguata.

Il successo o il fallimento del Nuovo Patto dipenderà dalle modalità di attuazione in concreto. Tuttavia, a differenza degli altri maggiori paesi, in Italia, a poche settimane dal 12 giugno 2026, non sappiamo ancora nulla: non sappiamo nulla delle risorse, nulla delle competenze, nulla

delle modalità di attuazione. Non conosciamo, addirittura, neppure i testi dei decreti attuativi dei nuovi regolamenti approvati sin dal maggio 2024.

A due anni dall'approvazione del Nuovo Patto non si ha idea neppure di quali tribunali saranno investiti delle nuove misure e men che meno con quale personale e quali strumenti.

Il Ministro della Giustizia sembra concentrato sulla battaglia politica referendaria, trascurando del tutto il suo dovere istituzionale di organizzare il servizio giudiziario all'alba di una svolta annunciata come epocale.

Magistratura democratica esprime una vivissima preoccupazione per il rischio di una condizione di caos del servizio giudiziario e di un ulteriore deterioramento del quadro delle garanzie di protezione dei diritti fondamentali di ogni essere umano.

Alla politica spetta operare scelte e trovare soluzioni per gestire in modo ordinato e umano, e non demagogico, il fenomeno migratorio, nel rispetto delle regole e della necessità costituzionale di dare asilo a chi è in fuga dalla persecuzione e dalla guerra.

Per questo Magistratura democratica ritiene indispensabile, nell'interesse del sistema giustizia, garantire indipendenza e risorse adeguate a chi ogni giorno è chiamato ad assicurare la corretta applicazione dei principi sanciti dalla nostra Costituzione.

Lo sguardo oltre i confini

Magistratura democratica ha seguito con preoccupazione con costante attenzione la deliberata regressione politica nella repressione dei crimini internazionali e contro l'umanità; una regressione resa evidente dallo stralcio deliberato dal consiglio dei ministri, nel marzo 2023, appena prima della sua approvazione, del progetto di Codice dei crimini internazionali realizzato dalla Commissione Pocar Palazzo.

Magistratura democratica ha inoltre seguito con attenzione la progressiva delegittimazione politica della Corte penale internazionale, attuata in modo convergente da Stati e Federazioni in conflitto tra loro (caso emblematico, quello della Federazione Russa e degli Stati Uniti d'America), a testimoniare il comune interesse a smantellare l'edificio giuridico multilaterale e internazionale per riaccreditare l'uso della forza quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Come associazione di giuriste e giuristi democratici, abbiamo assistito con allarme alle crescenti intimidazioni nei confronti della Corte penale internazionale, dall'imposizione di sanzioni ai giudici, pubblici ministeri e funzionari della Corte e delle Nazioni Unite, sino all'emissione di mandati d'arresto internazionali a loro carico, ed è pertanto con convinzione che, come Magistratura democratica, abbiamo aderito al Comitato per la difesa della Corte penale internazionale e dell'Onu.

L'ormai inconfutabile esplosione di un nuovo conflitto su scala mondiale ci impone di tornare a riflettere su derive dell'umanità che speravamo sconfitte dopo gli orrori dell'ultima guerra mondiale, dell'Olocausto e dell'atomica, e che invece tornano, assumendo nuove forme e intrecciandosi con i problemi della contemporaneità, a schiacciare l'umanità al grado più basso della sua esistenza.

L'oppressione di interi popoli, *in primis* quello palestinese, sino al livello massimo che lambisce il rischio, già accertato dalla Corte internazionale di giustizia, di un nuovo genocidio. La criminalizzazione dell'immigrazione e la stigmatizzazione della persona migrante come "criminale naturale" e perciò assoggettabile a detenzione non solo in assenza di reati, ma anche con modalità e garanzie inferiori a quelle stabilite dagli ordinamenti penitenziari.

Il ricorso ormai sistematico a operazioni militari in violazione della sovranità territoriale e la degenerazione degli Stati Uniti d'America, che hanno a lungo costituito il modello democratico occidentale, a uno stato di post-democrazia nel quale i contrappesi istituzionali sono neutralizzati e il dissenso politico è oggetto di una feroce repressione militare interna, nella quale hanno già avuto corso plurimi omicidi politici, con il rischio di trascinare il paese in un clima di guerra civile.

Tutto ciò ci impone di orientare la nostra riflessione, come comunità di giuriste e giuristi democratici e fedeli osservatori dello spirito costituzionale, al di là dei confini nazionali e a porci in connessione con le tutte magistrature nazionali e internazionali indipendenti, nel difendere strenuamente la nostra indipendenza dalla politica e la nostra responsabilità di imporre gli argini della legge e del diritto sovranazionale e internazionale allo sconfinamento della forza militare oltre ogni limite costituzionalmente e democraticamente accettabile, e di continuare a garantire la tenuta democratica del sistema, irrinunciabile e irreversibile, dei diritti umani.

In questo percorso di rafforzamento dello Stato di diritto e di contrasto all'autoritarismo e alla marginalizzazione della giurisdizione, Magistratura democratica è debitrice dell'enorme lavoro che – negli anni – l'Associazione MEDEL con tutte le sue associazioni ha portato avanti con coraggio ed enorme impegno in difesa dell'indipendenza della magistratura e dei diritti fondamentali delle persone; anche nei contesti in cui svolte autoritarie hanno comportato drammatici costi personali.

Anche a loro – della cui testimonianza siamo debitori – è dedicata la nostra promessa di impegno nella difesa dello Stato di diritto.

Magistratura democratica ritiene dunque fondamentale la prosecuzione del suo percorso insieme a - e dentro - MEDEL.

Roma, 15 marzo 2026

Il Congresso di

Magistratura democratica